

**N°**                    **di Raccolta**

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

L'anno 2023 e questo dì \_\_\_\_\_ del mese di maggio in Firenze

**CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (per brevità successivamente denominata "Azienda"), Codice Fiscale n. 94164020482 e Partita Iva n. 05913670484, con sede legale in Viale Gramsci 36, Firenze, qui rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a \_\_\_\_\_ : domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore dell'Azienda ed in esecuzione del Provvedimento n. 49/23 del 13/04/2023 esecutivo ai sensi di legge

**E**

IDEA LINK S.r.l. a socio unico (per brevità successivamente denominata "Sponsor"), Codice Fiscale e Partita Iva n. 03302820968, con sede legale in Milano, Corso Concordia 11, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, qui rappresentata dal Dr. Gianluca Briani, nato a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede operativa della società sita in via Mecenate 76/32-34, 20138 Milano, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico, in quanto tale autorizzato a rappresentare la stessa

**PREMESSO CHE**

- l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario ha indetto con provvedimento del Direttore n. 3/23 del 18/01/2023 una formale

indagine di mercato, da attivare attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico sul proprio sito istituzionale, volto ad acquisire proposte per collaborazioni su futuri progetti e attività di valorizzazione dei propri spazi (fisici e on line) attraverso iniziative di sponsorizzazione, organizzazione di eventi promozionali, offerte dedicate al target studenti universitari, ecc.;

- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda dell'Avviso pubblico di cui sopra è pervenuta nei termini previsti n. 1 (una) proposta di collaborazione presentata dalla IDEA LINK S.r.l.;

- il Responsabile unico del procedimento della procedura in parola, con nota prot. 2723/23 del 27/02/2023, ha valutato la proposta pervenuta come conveniente, ammissibile e coerente con le prescrizioni dell'Avviso, proponendone l'accoglimento;

- con provvedimento del Direttore n. 49/23 del 13/04/2023, in recepimento della proposta del RUP di cui sopra, è stata approvata la proposta di collaborazione sopra richiamata, autorizzando la stipulazione del relativo contratto di sponsorizzazione, in attuazione di quanto previsto dal citato Avviso e secondo lo schema approvato con il menzionato provvedimento n. 49/23;

- previo accertamento del possesso in capo ad IDEA LINK S.r.l. dei requisiti prescritti dall'Avviso pubblico, si è deciso di addivenire oggi alla stipula del presente atto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

## **TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse del presente atto vengono ratificate e accettate quale parte essenziale dello stesso a valere quale patto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del contratto e concorrono, quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i documenti costituiti dalla Proposta presentata dallo Sponsor in data 20/01/2023 e approvata dall'Azienda che, in copia informatica conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto sotto la lettera "A" e dal provvedimento del Direttore n. 49/23 del 13/04/2023 di approvazione della stessa, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al paragrafo precedente, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della sponsorizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra l'Azienda e lo Sponsor.

La sponsorizzazione riguarda una serie di iniziative poste in essere dallo Sponsor, tese ad implementare il welfare studentesco attraverso la promozione di campagne di comunicazione di privati, orientate al target specifico degli studenti universitari e ai loro bisogni, tramite: profili social network aziendale, sito istituzionale, spazi per veicolare advertisement (mense e residenze universitarie) tramite circuito affissione (che potrà essere sostituito o integrato a spese dello Sponsor

con totem o schermi digitali), totem, temporary corner, distribuzione di sample tramite casse o personale aziendale o di altro materiale promozionale, come le tovagliette sotto piatto nelle aree ristoro delle mense gestite direttamente dall'Azienda, oltre all'impegno a promuovere in stretta collaborazione con l'Azienda altre iniziative implementabili.

### **Articolo 3 - Obblighi dello Sponsor**

Lo Sponsor si impegna ad eseguire a regola d'arte tutte le attività previste nella Proposta sub Allegato "A" e secondo le modalità meglio concordate con l'Azienda.

Lo Sponsor inoltre si impegna a corrispondere all'Azienda un contributo come di seguito indicato:

- a) un canone fisso annuale di € 6.000,00 (euro seimila/00) + Iva per il circuito di affissione per tutte e tre le città sede del DSU Toscana (Siena, Pisa e Firenze) per un numero di 12 campagne a città, con l'aggiunta di un contributo ulteriore di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) + Iva per le tre città dalla tredicesima campagna;
- b) € 150,00 (euro centocinquanta/00) + Iva al giorno per città come diritto di ingresso, a cui va sommato un canone di € 10,00 (euro dieci/00) + Iva al giorno al metro quadrato per le attività temporary, con un minimo garantito di 6 giornate di desk all'anno, per un totale di € 900,00 (euro novecento/00) + Iva; si mantiene analogo compenso per le giornate successive alla sesta su base variabile;
- c) € 200,00 (euro duecento/00) + Iva per ogni campagna totem senza minimi garantiti; qualora non si riuscisse a raggiungere le 12 campagne minime garantite di affissione di cui al punto a) sarà facoltà dello

sponsor di conteggiare le campagne totem come affissioni fino al raggiungimento del minimo garantito previsto;

d) € 100,00 (euro cento/00) + Iva ciascuna, con un minimo garantito di 6 campagne per un totale di € 600,00 (euro seicento/00) + Iva per distribuzione flyer alle casse o manuale senza temporary indipendentemente dal numero di giornate per l'espletamento totale della campagna medesima; dalla settima campagna il compenso diventa di € 150,00 (euro centocinquanta/00) + Iva per ogni singola campagna;

e) € 1,00 (euro uno/00) + Iva ad iscritto alla piattaforma on-line Universitybox che contiene convenzioni, agevolazioni e proposte di lavoro per gli studenti per tutti gli iscritti provenienti e tracciati grazie all'attività collegate alla promozione web da parte dell'Ente verso i propri studenti del servizio specifico di Idealink.

Pertanto il minimo garantito complessivo di tutte le attività proposte è pari a € 7.500,00 (euro settemilacinquecento) + Iva al netto dei conguagli.

Le controprestazioni poste a carico dell'Azienda sono sospensivamente condizionate all'effettivo versamento del corrispettivo da parte dello Sponsor.

Tale importo potrà essere riparametrato per periodi di mancata fruizione o mancata attività a seguito di sospensione per eventi di ogni sorta (pandemie, ristrutturazioni delle aree che determinano una diminuzione delle postazioni in cui è possibile effettuare la promozione, ecc.).

Nel caso si verificassero condizioni eccezionali indipendenti dallo sponsor come quelle sopra richiamate che ne limitino l'attività si prevede una

estensione del contratto per il periodo effettivo di non fruizione degli spazi garantiti. Non potrà essere riparametrata per il semplice mancato utilizzo da parte dello Sponsor per, a titolo esemplificativo, incapacità nel reperire clienti e campagne.

Restano in ogni caso a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività oggetto di sponsorizzazione.

Lo Sponsor garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di sponsorizzazioni escluse di cui all'articolo 1 dell'Avviso pubblico di indagine di mercato.

#### **Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda**

Le Parti convengono che, a fronte della sponsorizzazione, nessun corrispettivo monetario sarà dovuto allo Sponsor dall'Azienda.

L'Azienda si obbliga a mettere a disposizione dello Sponsor gli spazi fisici e virtuali posti nella propria disponibilità in cui dovranno essere realizzate le iniziative poste a carico dello Sponsor stesso.

L'Azienda riconosce allo Sponsor la facoltà di inserire nella propria carta intestata e altro analogo materiale di identificazione/comunicazione dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione, quale opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc., il proprio logo.

L'Azienda garantisce altresì visibilità sul proprio sito istituzionale mediante apposito link dedicato alle convenzioni ed agevolazioni del circuito Universitybox.

Qualora sia previsto nell'iniziativa viene garantita l'installazione di

totem, manifesti, brochure informative e altro analogo materiale di comunicazione presso i locali individuati per lo svolgimento del servizio/progetto sponsorizzato, ovvero in caso di sponsorizzazione avente ad oggetto l'acquisto di beni, viene garantita l'applicazione di segni distintivi sui beni stessi che ne pubblicizzino l'acquisto mediante sponsorizzazione associata al nome/logo dello Sponsor.

Sarà in ogni caso assicurata allo Sponsor la visibilità più adeguata in ragione dell'oggetto della sponsorizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione sono a spese e cura dello Sponsor, previa approvazione del materiale stesso da parte dell'Azienda.

#### **Articolo 5 – Durata del contratto**

Il presente accordo avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione per 36 (trentasei) mesi.

E' vietata ogni forma di rinnovo tacito e di cessione del contratto.

#### **Articolo 6 – Modalità e termini di pagamento**

Il corrispettivo spettante all'Azienda sarà versato dallo Sponsor con cadenza annuale previa emissione da parte dell'Azienda di fattura predisposta in conformità alle disposizioni vigenti in materia e in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 e che contenga nell'oggetto la seguente dicitura: "Spettanze (anno di riferimento) per concessione spazi DSU Toscana a scopo promozionale".

L'Azienda emetterà fattura allo Sponsor al termine del primo anno da calcolarsi dalla firma del presente contratto di sponsorizzazione.

Alla scadenza di ogni anno di durata contrattuale l'Azienda determinerà,

sulla scorta della documentazione di rendicontazione trasmessa dallo Sponsor, la quota variabile del compenso di cui all'articolo 3 legata alle attività effettivamente realizzate e che concorre con la quota fissa di € 7.500,00 + IVA, a stabilire l'importo effettivo dovuto dallo Sponsor all'Azienda.

Le operazioni sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e della Risoluzione 11 luglio 2005, n. 88 dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento delle fatture emesse dall'Azienda dovrà intervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento attestata dal Sistema di interscambio attraverso il quale l'Azienda provvede alla fatturazione.

I pagamenti non potranno essere sospesi o ritardati da pretese o eccezioni dello Sponsor, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, costituisce in mora lo Sponsor e legittima l'Azienda a richiedere allo stesso il pagamento degli interessi al tasso di interesse legale applicabile al momento dell'insorgere del debito e a promuovere nei casi di ripetuto e perdurante inadempimento la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civ..

Il CIG (Codice identificativo gara) associato al presente contratto è il n. Z963A581B9.

#### **Articolo 7 - Controversie**

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Qualora non sia possibile definire le controversie in via amichevole il Foro competente è quello di Firenze.

### **Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il codice C.I.G. Z963A581B9.

Lo Sponsor dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, utilizzato per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n. 136/2010, è il seguente codice IBAN

Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario e/o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto.

Lo Sponsor è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel presente contratto.

### **Articolo 9 – Risoluzione**

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi in relazione alla specifica gravità degli stessi:

a) qualora lo Sponsor diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che gli impedisca l'esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni di cui al presente contratto;

b) qualora lo Sponsor esegua le attività poste a proprio carico in modo non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Contratto;

c) qualora lo Sponsor perda i requisiti prescritti dall'Avviso, compresi i requisiti di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016;

d) in caso di mancato o parziale pagamento all'Azienda degli importi di cui al precedente art. 6;

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

f) nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine dell'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno arrecato.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente contratto si intenderà risolto di diritto non appena l'Azienda avrà dichiarato, mediante invio di comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo fornito dallo Sponsor, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora lo Sponsor non adempia alle obbligazioni

previste a suo carico dal presente contratto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto.

Rimane comunque salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dello Sponsor.

#### **Articolo 10 - Recesso**

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ~~anche~~ per eventuali circostanze sopravvenute alla sua stipula che non dipendano dall'Azienda medesima e che per ragioni riguardanti l'interesse pubblico che essa è chiamata a perseguire non consentano la prosecuzione del rapporto contrattuale instauratosi.

Il recesso dovrà essere comunicato nelle modalità di cui al precedente art. 9, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, lo Sponsor avrà diritto ad ottenere il rimborso di tutte le spese già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 20 % del corrispettivo di cui all'articolo 3 che residua al momento in cui interviene il recesso.

#### **Articolo 11 – Rinuncia all'esclusiva**

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo non vengono assunti vincoli di esclusiva reciproci.

Idea Link S.r.l. potrà proporre analoghi accordi ad altri enti regionali per il diritto allo studio o Atenei o altri enti universitari, mentre l'Azienda

potrà accettare analoghe o diverse proposte di sponsorizzazione a proprio insindacabile giudizio, purché queste non pregiudichino gli spazi che occorreranno a Idea Link per la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo medesimo.

### **Articolo 12 - Responsabilità**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto di cui alla proposta allegata sub "A" ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra l'Azienda e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e l'Azienda si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

L'Azienda non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

### **Articolo 13 – Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

Il pagamento dell'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegata – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., pari a € 96,00 (novantasei/00), è posto in essere dall'Azienda in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

In relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131 e s.m.i., si dà atto che la presente scrittura è sottoposta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne farà richiesta.

#### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente Contratto lo Sponsor, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con apposito atto di nomina. Il

Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda e alle eventuali ulteriori direttive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.

Lo Sponsor è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata della nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata alla conclusione del contratto.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dello Sponsor di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

#### **Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto